

# Decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 2000<sup>1</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

La garanzia federale è accordata:

### **1. Nidvaldo**

agli articoli 59a capoverso 1 numeri 2-4 e capoverso 2, 106 capoversi 2 e 5, come anche all'abrogazione degli articoli 51 capoverso 1 numero 4 e capoverso 2, e all'articolo 106 capoverso 4 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 28 novembre 1999;

### **2. Basilea Campagna**

ai § 84 capoverso 1 lettere a-b della costituzione cantonale accettata nella votazione popolare del 26 settembre 1999;

### **3. Turgovia**

ai § 29 capoverso 2, 38 capoverso 2, 52 capoverso 1 numero 1, 53 capoverso 1 numero 1 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 28 novembre 1999;

### **4. Ginevra**

agli articoli 139 e 140 come anche all'abrogazione degli articoli 141-143 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 26 settembre 1999.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2102

<sup>1</sup> FF 2000 3123